



## **L'Ungheria ha violato le norme del diritto dell'Unione relative alla qualità dell'aria ambiente**

*Essa è venuta meno ai suoi obblighi di assicurare, su tutto il suo territorio, da un lato, che il valore limite giornaliero fissato per il materiale particolato PM<sub>10</sub>, sia rispettato e, dall'altro lato, che il periodo di superamento di tale valore limite sia il più breve possibile*

Ritenendo che l'Ungheria fosse venuta meno a molti dei suoi obblighi derivanti dalla direttiva sulla qualità dell'aria ambiente <sup>1</sup>, la Commissione ha presentato un ricorso per inadempimento nei confronti di tale Stato membro dinanzi alla Corte di giustizia. In sostanza, la Commissione ha contestato all'Ungheria di aver superato, in modo sistematico e continuato, il valore limite giornaliero fissato per il materiale particolato PM<sub>10</sub> <sup>2</sup>, da un lato, dopo il 1° gennaio 2005, nella regione di Budapest e nella valle del Sajó e, dall'altro lato, dopo l'11 giugno 2011 (ad eccezione dell'anno 2014), nella regione di Pécs, e ciò fino al 2017 nelle tre zone interessate. In aggiunta, la Commissione chiede alla Corte di accertare un inadempimento, dopo l'11 giugno 2010, per il fatto che l'Ungheria non avrebbe adempiuto il suo obbligo di vigilare affinché il periodo di superamento dei valori limite in questione sia il più breve possibile.

Con la sua sentenza odierna, la Corte ricorda, innanzitutto, che il fatto di superare il valore limite giornaliero per il materiale particolato PM<sub>10</sub> nell'aria ambiente è di per sé sufficiente a far accertare un inadempimento a tale titolo. Orbene, è evidente che, tra il 2005 e il 2017 incluso, benché si sia potuta constatare una tendenza parziale al ribasso evidenziata dai dati raccolti, **il valore limite giornaliero fissato per il materiale particolato PM<sub>10</sub> è stato regolarmente superato nelle zone in questione** e che, di conseguenza, tali superamenti devono essere considerati sistematici e continuati.

Quanto all'argomento invocato dall'Ungheria riguardo all'impatto asseritamente considerevole dell'inquinamento transfrontaliero sulla qualità dell'aria nelle zone interessate, la Corte rileva che il legislatore dell'Unione ha fissato i valori limite applicabili tenendo pienamente conto di tale circostanza. In ogni caso, le specificità topografiche e climatiche particolarmente sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti che potrebbero presentare le zone in questione non sono idonee a esonerare l'Ungheria dalla responsabilità del superamento dei valori limite fissati per il materiale particolato PM<sub>10</sub>. Anzi, al contrario, tali specificità costituiscono elementi che devono essere presi in considerazione nell'ambito dei piani relativi alla qualità dell'aria che lo Stato membro è tenuto, in virtù della direttiva, a stabilire per tali zone al fine di raggiungere, prima possibile, il valore limite nel caso di superamento di quest'ultimo.

La Corte ricorda, che, benché il fatto che uno Stato membro superi i valori limite fissati per il materiale particolato PM<sub>10</sub> non sia sufficiente, di per sé, per considerare che tale Stato membro è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti, in forza della direttiva, di stabilire piani relativi alla qualità dell'aria che prevedano misure appropriate e di includere, in tali piani, un contenuto minimo

<sup>1</sup> Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (GU 2008, L 152, pag. 1).

<sup>2</sup> Il materiale particolato «PM<sub>10</sub>» è un materiale particolato che penetra attraverso un ingresso dimensionale selettivo conforme al metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione del PM<sub>10</sub>, norma EN 12341, con un'efficienza di penetrazione del 50% per materiale particolato di un diametro aerodinamico di 10 µm.

di informazioni, quest'ultimo deve comunque **assicurare che il periodo di superamento sia il più breve possibile.**

In tale contesto, la Corte riconosce che l'Ungheria ha effettivamente adottato piani relativi alla qualità dell'aria nonché diverse misure destinate a migliorare la qualità dell'aria. Tuttavia, da un lato, tali piani non forniscono alcuna indicazione precisa riguardante il miglioramento programmato della qualità dell'aria e i tempi previsti per conseguire gli obiettivi perseguiti. Dall'altro lato, le misure in questione non indicano la data alla quale sarà assicurato il rispetto del valore limite giornaliero fissato per il materiale particolato PM<sub>10</sub> nelle zone interessate e prevedono, talvolta, una durata di attuazione che può protrarsi per più anni dopo l'entrata in vigore dei valori limite fissati per il materiale particolato PM<sub>10</sub>.

Di conseguenza, la Corte rileva che **l'Ungheria non ha manifestamente adottato in tempo utile le misure appropriate volte ad assicurare che il periodo di superamento dei valori limite fissati per il materiale particolato PM<sub>10</sub> sia il più breve possibile nelle zone interessate.** Inoltre, il superamento del valore limite giornaliero fissato per il **materiale particolato PM<sub>10</sub>** è rimasto sistematico e continuato durante, rispettivamente, sei e otto anni in tali zone.

Ciò premesso, la Corte **dichiara l'inadempimento dell'Ungheria riguardo tanto al superamento del valore limite giornaliero fissato per il materiale particolato PM<sub>10</sub> nelle zone interessate quanto alla violazione del suo obbligo di assicurare che il periodo di tale superamento sia il più breve possibile.**

---

**IMPORTANTE:** La Commissione o un altro Stato membro possono proporre un ricorso per inadempimento diretto contro uno Stato membro che è venuto meno ai propri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione. Qualora la Corte di giustizia accerti l'inadempimento, lo Stato membro interessato deve conformarsi alla sentenza senza indugio.

La Commissione, qualora ritenga che lo Stato membro non si sia conformato alla sentenza, può proporre un altro ricorso chiedendo sanzioni pecuniarie. Tuttavia, in caso di mancata comunicazione delle misure di attuazione di una direttiva alla Commissione, su domanda di quest'ultima, la Corte di giustizia può infliggere sanzioni pecuniarie, al momento della prima sentenza.

---

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.*

*Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia*

*Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575*